



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 25/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2002, n.1072

L.R. 21.5.2002, n. 7 - Art. 28 "Incentivazione all'esodo del personale". Direttive.

L'Assessore al Personale, sulla base della relazione predisposta dal competente Ufficio, sottoscritta dal dirigente del Settore, riferisce:

- Con l'art. 28 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7 sono state emanate norme finalizzate ad incentivare l'esodo dei dipendenti regionali, per accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, "anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127".
- In particolare il comma 5 rinvia alla disciplina prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 12.4.2001 ai fini "del calcolo delle indennità supplementari", e delle "modalità" e delle "procedure formali", "ove compatibile e non in contrasto con la presente norma".
- Inoltre, il comma 7 dispone che "La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l'applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° gennaio 2004".
- Entrata in vigore la citata L.R. n. 7/2002, il Settore Personale, con nota n. 30/10432/P del 24.5.2002, chiese alla Giunta l'emanazione di direttive.
- La Giunta regionale, nel corso della seduta del 28.5.2002, così come ha comunicato con nota prot. N. 10/2004/G del 6.6.2002 il Segretario della stessa, "nel ritenere propria la competenza all'accoglimento delle istanze ed al conseguente scaglionamento previsto dal comma 7 L.R. n. 7/2002", ha dato mandato al Settore Personale "di predisporre apposita circolare esplicativa, da approvarsi secondo le procedure vigenti con atto giuntale, che, tenendo conto di quanto innanzi, sia esplicativa di tutti gli aspetti, tecnici e non, relativi alla legge medesima".
- Sulla base della volontà espressa dall'organo di governo regionale, è stata predisposta l'allegata circolare, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale vengono esplicitati gli aspetti tecnici e non, relativi all'art. 28 della L.R. n. 7/2002 e specificatamente: le modalità di presentazione delle istanze, l'iter e le procedure formali finalizzati alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro, il calcolo delle indennità supplementari previste dalla norma.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28 DEL 16.11.2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio

regionale né a carico degli Enti per i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, lettera e) DELLA L.R. N. 7/97.

L'ASSESSORE RELATORE SULLA BASE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE COME INNANZI ILLUSTRATE, PROPONE ALLA GIUNTA L'ADOZIONE DEL SEGUENTE ATTO FINALE.

L A GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di emanare le direttive riportate nell'allegata circolare, parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 28 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7.
- Di disporre a cura del Settore Personale, la notifica della circolare a tutto il personale regionale, alla RSU e alle OO.SS. aziendali.
- Di dare mandato al Dirigente del Settore Personale, nel rispetto delle direttive contenute nella circolare, degli ulteriori adempimenti in essa previsti.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dr. Romano Donno dott. Raffaele FITTO

Oggetto Direttive in ordine all'applicazione dell'art. 28 della L.R 1 maggio 2002, n. 7.

Con l'art. 28 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7 la Regione Puglia ha emanato norme finalizzate ad incentivare l'esodo del personale, "al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127".

Escluso il comma 9, che dispone circa l'inquadramento nel ruolo regionale, a domanda del personale dello Stato già in posizione di comando o di distacco presso la Regione, tutte le disposizioni contenute nell'articolo 28 afferiscono sia ai dirigenti che al personale appartenente alle categorie A- D.

Occorre anche sottolineare che l'istituto contrattuale al quale la norma fa riferimento al fine di consentire l'esodo del personale è la "risoluzione consensuale".

Tale istituto, non previsto dal CCNL del personale delle categorie, è, però, presente e disciplinato

dall'art. 17 del CCNL dell'autonoma Area della Dirigenza del 23.12.99, le cui procedure di attuazione sono state approvate dalla G.R. con atto n. 458 del 12.4.2001, previa intesa con le OO.SS.

La risoluzione consensuale è istituto che prevede, perché produca effetti, obbligatoriamente il consenso delle parti. Nel caso dell'art. 28 all'esame, il dipendente, dirigente e non, presenta "proposta" o "istanza" per la risoluzione consensuale" o la "cessazione dal servizio", "con l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003".

La Giunta Regionale si è riservata, ai sensi del comma 7, la facoltà di poter procedere allo "scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° gennaio 2004.

Al fine, pertanto, di consentire alla Giunta Regionale di poter procedere all'eventuale scaglionamento dell'esodo, la cessazione del rapporto non può avvenire, in ogni caso, prima che siano trascorsi i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, entro i quali è possibile presentare la domanda.

Ciò premesso e considerato che "ai fini del calcolo delle predette indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 458/2001", di seguito si riportano le modalità di presentazione delle istanze, come si effettua il calcolo delle indennità e le procedure formali finalizzate alla rescissione consensuale del rapporto.

1. La proposta o l'istanza per la risoluzione consensuale del rapporto deve essere presentata entro e non oltre il 19 agosto 2002. La domanda deve contenere:

- a. le generalità complete del dipendente, compreso il codice fiscale;
- b. la qualifica rivestita;
- c. la sede di servizio;
- d. l'indicazione della data di cessazione del rapporto che non può essere antecedente al 1° settembre 2002 e successiva al 1° gennaio 2003;
- e. la dichiarazione di aver maturato o meno il diritto all'accesso a pensione ai sensi della normativa vigente. In caso di dichiarazione negativa, occorre riportare gli anni, i mesi e i giorni necessari al raggiungimento di tale diritto, salvo verifica da parte dei competenti Uffici del Settore Personale;

2. la domanda va indirizzata a Regione Puglia - Settore Personale - Via Celso Ulpiani n. 10 Bari e spedita con raccomandata A.R.

Può essere altresì consegnata a mano al competente Ufficio del Settore Personale. Ai fini del termine di cui al precedente punto 1, farà fede la data del timbro postale accettante, ovvero la data del timbro di "arrivo" del Settore Personale.

3. Il Settore Personale, ricevuta l'istanza per la risoluzione consensuale, acquisisce il parere argomentato del Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente e del Dirigente del Settore Personale. Per i Dirigenti di vertice il parere argomentato deve essere espresso dal Dirigente del Settore Personale, sentito il componente l'Organo Regionale di pertinenza.

4. Il competente Ufficio del Settore Personale, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, predisporrà due elenchi dei dipendenti che hanno prodotto istanza di risoluzione consensuale: uno dei dirigenti e l'altro per il personale del comparto.

Gli elenchi devono riportare, oltre che i dati anagrafici, la sede di servizio, la qualifica, la data proposta per la cessazione dal servizio, il parere, positivo o negativo, del dirigente del Settore.

5. Gli elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa, saranno inviati alla Giunta Regionale, competente all'accoglimento delle istanze ed al conseguente scaglionamento previsto dal comma 7 dell'art. 28.

6. La Giunta Regionale, esaminate le istanze e deciso l'eventuale scaglionamento, dà mandato al dirigente del Settore Personale degli ulteriori adempimenti. Per le sole domande la cui indicazione della data di cessazione del rapporto è anteriore al 19.8.2002, se istruite positivamente, il Dirigente del Settore Personale è autorizzato a stipulare Contratto di Risoluzione con decorrenza 1.9.2002.

7. Il Settore Personale informa i dipendenti interessati delle decisioni assunte dalla G.R.

8. La risoluzione consensuale è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti: per l'Amministrazione regionale è sottoscritta dal dirigente del Settore Personale o da altro dirigente da questi delegato.

Tale contratto non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 del C.C..

9. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dei CC.CC.NN.LL. ed in applicazione dell'art.2 comma 2 del D.l.vo n. 165/2001, i dipendenti dimissionari ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 7/2002 non sono tenuti all'osservanza dei termini di preavviso.

10. E' fatto obbligo ai dipendenti interessati di fruire entro la data di cessazione del rapporto di lavoro di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e di quelle eventualmente pregresse.

Per le eventuali ferie residue maturate e non usufruite non si procederà alla monetizzazione secondo i criteri fissati nella deliberazione di G.R. n.458 del 12.4.2001.

11. I dipendenti dimissionari per effetto dell'art. 28 della L.R. n. 7/2002 non possono in nessun caso essere riammessi in servizio, in analogia a quanto previsto dall'art. 132, comma 4, del DPR 10.1.1957, n. 3 e secondo quanto previsto dai criteri fissati dalla deliberazione di G.R. 458 del 12.4.2001.

Agli stessi non possono essere altresì conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione regionale per almeno un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della L.23.12.1994, n. 724 e secondo quanto indicato nei citati criteri di cui alla deliberazione di G.R. n.458/2001.

12. Ai dipendenti interessati sarà erogata una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della cessazione del rapporto di lavoro, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per un massimo di anni sei (48 mensilità).

Vengono tenuti presenti periodi inferiori all'anno, attribuendo ad ogni mese una quota pari a 2/3 della mensilità. Per mese si intende un periodo non inferiore a giorni 15.

Alla determinazione dell'indennità supplementare concorrono le seguenti voci della struttura della retribuzione:

- a. stipendio tabellare;
- b. indennità integrativa speciale;
- c. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d. retribuzione di posizione (per i soli dirigenti);

dell'ultima retribuzione spettante, nonché il rateo della 13^a mensilità .

13. Ai dipendenti che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all'accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente è erogata una ulteriore indennità pari a quattro mensilità, moltiplicate per il numero degli anni derivanti dalla differenza tra la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente e l'età anagrafica individuale espressa in anni, per un massimo di anni sei (24 mensilità). Ai fini del calcolo ferme restando le voci della retribuzione che concorrono alla determinazione dell'indennità, per i periodi inferiori all'anno, si attribuirà ad ogni mese una quota pari a 1/3 della mensilità.

14. Le indennità di cui ai punti 12 e 13 saranno corrisposte in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno.

15. Le indennità supplementari derivanti da risoluzione consensuale attivata a seguito di incentivazione all'esodo è assoggettata ai fini fiscali in analogia a quanto disposto con D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ad una aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione dell'indennità di fine servizio, a condizione che gli interessati abbiano superato le donne i 50 anni e gli uomini i 55 anni.

La presente circolare, a cura dei Dirigenti e Responsabili, dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio.

Atti di Organi monocratici regionali
